

INDICAZIONI SUL RECLUTAMENTO DEL CLERO LECCESE NELLA SECONDA META' DEL XVIII SEC. ATTRAVERSO L'ESAME DEI PATRIMONI SACRI

Uno degli obiettivi più qualificanti dei controversi accordi concordatari del 1741 era rappresentato dalla comune volontà delle parti di perseguire, attraverso un'efficace selezione, una riduzione del numero, considerato eccessivo, di coloro i quali aspiravano al sacerdozio. L'intero capo IV delle disposizioni concordate rispondeva a questa esigenza con l'indicare i requisiti indispensabili per poter accedere allo stato chiericale e agli ordini sacri¹. La limitazione aveva una duplice finalità: da una parte restringere il numero degli esenti dalle imposte, dall'altra promuovere un generale rinnovamento dei costumi e del decoro sacerdotale, agevolando la promozione dei più degni. In questa maniera col proposito di « recuperare » il clero, stimolando il suo inserimento nelle strutture statali e privandolo delle autonomie e privilegi di cui godeva, si puntava anche al superamento dell'anacronistico ruolo del prete ozioso, mondano e superstizioso per insistere su un ideale « utile alla chiesa e di edificazione ai popoli »². Lo stesso contenimento del numero degli ordinati non poteva che essere strettamente legato alla trasformazione del quadro socio-culturale predominante. Per cui il ricorso a strumenti coercitivi, negli anni '50 e per buona parte della seconda metà del '700, si rendeva necessario soprattutto per le forti resistenze (ambientali, culturali e mentali) tipiche di una società, quella meridionale, che tutto sommato, rimaneva chiusa e ostile a qualsiasi innovazione. Questo spiega il significato delle pressioni, in larga parte legislative, del governo al fine di poter incidere nel regolamentare e disciplinare l'accesso agli ordini sacri. Quanto simili interventi abbiano potuto realmente modificare e migliorare le modalità di reclutamento e di conseguenza stimolare quel salto di qualità nei meccanismi di selezione del clero non è stato ancora esaurientemente precisato³;

¹ Sull'incidenza del capo IV per la definizione e il raggiungimento di un accomodamento tra regno di Napoli e Chiesa cfr. M. SPEDICATO, « *I requisiti de' promovendi agli ordini* » nelle trattative tra S. Sede e Regno di Napoli per il Concordato del 1741 in un manoscritto della biblioteca « A. De Leo » di Brindisi, in « Archivio Storico Pugliese », XXVIII (1975), pp. 175-218; per una valutazione complessiva della politica ecclesiastica borbonica, invece, cfr. M. ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in « Critica Storica », IV (1967), pp. 494-531.

² A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra S. Sede e le autorità civili*, Città del Vaticano, 1919: *Concordato con il regno di Napoli*, capo IV, Introduzione, p. 350.

³ Sebbene in questo senso l'analisi di A. Placanica rimanga molto indicativa (cfr. *Chiesa e società nel settecento meridionale: vecchio e nuovo clero nel quadro della legislazione riformatrice*, in « Rivista di storia sociale e religiosa », IV (1975),

resta comunque il fatto che nel corso della seconda metà del XVIII sec., pur con le scontate differenze da diocesi a diocesi, si assiste in tutto il regno ad una riduzione progressiva del corpo clericale prima e delle ordinazioni dopo⁴. Così anche nel leccese, dove però la crescita e la decrescita del clero non obbediscono solo alle « spinte » che vengono dall'esterno, ma sono anche da collegare a fattori locali, strettamente pastorali⁵. Tra questi ha particolare rilevanza l'attenzione che la curia diocesana portava alla formazione dei titoli patrimoniali vincolati per la promozione clericale. L'aspirante prima ancora di ricevere la tonsura e gli ordini minori doveva fornire, in primo luogo, le prove di essere in possesso di una rendita sufficiente per il suo sostentamento. Da qui la presentazione della « carta » dei beni posseduti, che dovevano essere stabili, di un documento che comprovasse la sufficienza della rendita (che a Lecce si regolava ancora secondo le vecchie disposizioni della tassa sinodale non superiore a 24 ducati annui) e degli atti notarili che ne confermassero l'avvenuta costituzione. In un secondo momento il vescovo, nominando due esperti, faceva eseguire rigorosi controlli sull'esatta ubicazione dei beni, sul loro reale valore e, principalmente, sulla loro provenienza (facendo divulgare anche presso le parrocchie di appartenenza dei chierici interessati l'elenco dei beni costituiti) per eliminare sospetti riguardo a patrimoni fittizi o alienati e per evitare da parte della famiglia donazioni ad un figlio unico col pregiudizio di tutti gli altri. Inoltre i parroci dei luoghi di provenienza di ciascun chierico erano tenuti a completare e confermare le informazioni acquisite, attestando se la rendita accertata fosse da ritenersi « bastevole e sufficiente » al chierico per procurarsi i mezzi per vivere. Proprio perché, nella procedura canonica, l'obiettivo essenziale rimaneva quello di appurare il patrimonio individuale, gli interessati nella compilazione dei titoli patrimoniali frequentemente tralasciavano di indicare l'estrazione sociale dell'ordinando, considerandola un fatto marginale ai fini della promozione agli ordini sacri; non trascuravano, invece, di sottolineare la nascita legittima. Solo negli atti notarili si annotava la provenienza sociale dei promuovendi, qualora soprattutto provenissero da ceti economicamente e socialmente ragguardevoli (nobili, notabili, dottori fisici, notai, ecc.); di queste indicazioni, con discontinuità, si può trovare conferma nelle « relazioni » dei parroci, i quali, però, erano più attenti nel segnalare la situazione di quei nuclei familiari che, per la loro povertà, erano impossibilitati a vincolare rendite fisse come patrimonio sacro. Ma nel complesso i dati che si possono raccogliere in riferimento alla professione paterna degli ordinandi restano insufficienti, ed in alcuni casi generici e contraddittori, per ricostruire e valutare la provenienza sociale del clero secolare leccese nella seconda metà del '700. Solo per poco più della metà dei neo-reclutati (271 su 498) dal 1741 al '90 è possibile precisare l'estrazione sociale:

pp. 121-187), ci pare, dato il forte territorialismo pastorale del tempo, che una verifica attendibile possa solo venire da sondaggi periferici.

⁴ Cfr. M. ROSA, *Religione e società nel mezzogiorno tra cinque e seicento*, Bari 1976, pp. 297 e ss.

⁵ Cfr. M. SPEDICATO, *Ordinazioni e clero a Lecce nel periodo delle riforme (1741-90)*, in « Annali della facoltà di Magistero dell'Università di Bari », XIV (1976) (in corso di stampa).

ESTRAZIONE SOCIALE DEL CLERO NEO-RECLUTATO	LE ORDINAZIONI (1741-'90)					TOTALE
	1741-'50	1751-'60	1761-'70	1771-'80	1781-'90	
MARCHESI	1	—	—	—	—	1
BARONI	1	—	3	1	—	5
PATRIZI	5	6	4	2	1	18
NOTABILI	4	16	16	14	15	65
DOTTORI FISICI	5	11	10	9	11	46
CHIRURGHI	—	—	1	1	1	3
NOTAI	1	5	1	4	5	16
MERCANTI	1	1	2	2	3	9
UFF. MILITARI	—	1	1	—	—	2
ARTIGIANI	8	10	13	12	13	56
CONTADINI	2	7	6	8	3	26
NULLATENENTI	7	7	6	3	1	24
SCONOSCIUTA	36	82	54	26	29	227
TOTALE	71	146	117	82	82	498

Prescindendo dalla limitatezza del sondaggio (che ridimensiona notevolmente il quadro prodotto) e volendo trarre delle indicazioni di merito, anche per una verifica di quei processi di imborghesimento del clero meridionale innescati sotto la « martellante » azione legislativa del governo borbonico⁶, gioverebbe, in primo luogo, chiarire la reale condizione sociale, se non proprio la configurazione di ceto, dei notabili. I dati desunti dai titoli patrimoniali, però, non vanno al di là di cenni generici che, pur insistendo sul possesso di ingenti risorse finanziarie, non danno alcun elemento per stabilire se si tratti di nobili dediti all'attività commerciale o di nuovi borghesi viventi di rendita terriera⁷. Non così, invece, per i mercanti in quanto in base alla loro provenienza geografica (3 veneziani, 2 bergamaschi, 1 bresciano, 1 napoletano e 1 orefice locale) è più facile individuare negli interessi per il mercato dell'olio e del grano i motivi del loro stabilirsi in diocesi, ma anche del notevole peso economico acquisito rispetto agli altri ceti affini⁸. Per gli artigiani la qualifica di « mastri » raramente è accompagnata dalla specificazione del mestiere, vale a dire seguita da fabbri, falegnami, muratori, ecc. A riguardo, tuttavia, si possono puntualizzare due cose: 1) che si tratta di « piccoli proprietari terrieri » perché in buona parte concorrono inizialmente con i propri beni alla formazione del patrimonio sacro del figlio; 2) che esiste una sostanziale diversa agiatezza tra gli artigiani della città (11 casi), di solito più favoriti e più ricchi, e quelli dei centri della diocesi (45 casi), la maggior parte dei quali esercita una doppia attività, lavorando d'estate nella campagne e d'inverno nelle botteghe. Per quest'ultimo motivo si ritiene che molti dei contadini, in condizioni di contribuire direttamente alla costituzione delle rendite necessarie per la promozione agli ordini sacri dei propri congiunti, possano rientrare nel numero di coloro che svolgono più attività, tendenza questa che resta un po' il segno distintivo del contadino leccese più evoluto. Al contrario, nei casi in cui si sottolinea l'indigenza della famiglia, emergono grosse difficoltà nella formazione del patrimonio sacro, difficoltà che finiscono per condizionare, ed in un certo senso spiegare, l'apporto (scarso) dato al reclutamento da parte di chierici provenienti da ceti economicamente e socialmente più deboli. Dei 24 casi segnalati solo per 14 è precisato il mestiere del capofamiglia (bracciale), per gli altri nessuna indicazione; elemento comune resta, però, oltre la povertà, la presenza di numerosa prole. Solo l'intervento del vescovo con l'assegnazione di qualche beneficio ecclesiastico rende possibile a questi chierici di potersi incamminare sulla via sacerdotale. In definitiva queste e le altre indicazioni che si possono desumere

6 Cfr. A. PLACANICA, *Chiesa e società nel settecento meridionale...*, cit.

7 Cfr. M. A. VISCEGLIA, *Commercio e mercato in terra d'Otranto nella seconda metà del XVIII sec.*, in « Quaderni Storici », 28 (1975), pp. 151-198.

8 Cfr. P. MACRY, *Mercato e società nel regno di Napoli: commercio del grano e politica economica del '700*, Napoli, 1974 ed in particolare M. A. VISCEGLIA, *Commercio e mercato in terra d'Otranto...*, cit., pp. 188 e ss.

dallo spoglio dei processetti sono ben lontane dal prestarsi ad un'analisi che valuti i singoli contributi sociali dati al reclutamento nell'ambito delle trasformazioni in atto nella seconda metà del '700. La stessa mancanza di dati coevi sulle diocesi contigue non permette di utilizzare i pochi elementi raccolti per procedere ad un esame comparativo. Allo stato delle cose, non è possibile confermare se nel leccese si sia verificato un cambiamento qualitativo per i nuovi e più ampi spazi che si sono venuti ad offrire, in seguito alle pressioni governative, ai ceti medi nei quadri dell'organizzazione ecclesiastica⁹. Comunque dai dati di cui si dispone (utilizzati anche diacronicamente) non sembra che un vero e proprio capovolgimento nei rapporti tra le diverse classi sociali sia avvenuto, come del resto non sembra trovare alcun fondamento la tesi che in questo periodo l'arruolamento chiericale sia stato considerato da parte dei cosiddetti ceti emergenti un mezzo per condurre una lotta di classe col proposito di governare prima ed appropriarsi poi della proprietà della chiesa. Quantunque simili obiettivi vengano perseguiti occultamente da persone o gruppi, anche in relazione ad un consolidamento della propria posizione sociale, non evidenziano una linea di tendenza già affermata o in via di affermazione. Da qui l'opportunità di non assumere in questo periodo categorie interpretative che nel leccese sarebbero applicabili agli ultimi decenni dell'800 cioè in un quadro storico alquanto diverso. È, infatti, al periodo post-unitario che bisogna ricollegare il declino della nobiltà, declino che immancabilmente si rifletterà anche sulla composizione sociale del clero, a tutto vantaggio di preti provenienti dalla piccola e media borghesia. A parte una corretta impostazione dei problemi, nella seconda metà del '700 le difficoltà di accesso al chiericato sono da legare, oltre agli effetti della politica legislativa borbonica, anche ad un processo interno alla stessa chiesa locale non più in grado di assicurare l'autonomia economica ad un alto numero di aspiranti al sacerdozio. La curia e le parrocchie della diocesi, sebbene in condizioni di profondo disagio, controllando la formazione del patrimonio sacro di ciascun ordinando, cercano di favorire un reclutamento che risponda esclusivamente alle necessità di culto. Nello stesso tempo, però, data soprattutto la svalutazione dei numerosi benefici ed, in alcuni casi, l'emarginazione che l'autorità vescovile subisce nell'assegnazione di questi, l'obiettivo di « recuperare » i chierici dai legami con le proprie famiglie risulta più difficile. E ciò emerge esaminando la provenienza e la natura del patrimonio sacro del clero neo-reclutato negli anni 1741-'90.

9 Cfr. A. PLACANICA, *Chiesa e società nel settecento meridionale...*, cit.

PROVENIENZA E NATURA DEL PATRIMONIO SACRO DEL CLERO LECCESE NEO-RECLUTATO (1741-'90)

	N A T U R A			TOTALE	%
	Beni immobili	Beni imm e cap. censi	Capitali censi		
Dai genitori	104	3	—	107	21,5
Dai genitori e beneficio ecclesiastico	22	8	1	31	6,2
Dai parenti	13	—	2	15	3,0
Dai genitori e parenti	12	1	—	13	2,6
Dai genitori, parenti e beneficio ecclesiastico	14	5	2	21	4,2
Dai genitori e legato pio del parente sacerdote	41	19	6	66	13,3
Dai parenti sacerdoti	31	17	9	57	11,5
Da legati pii e cappellanie	39	15	4	58	11,6
Da benefici di collazione vescovile	19	1	—	20	4,0
Da beni assegnati dal capitolo	8	—	1	9	1,8
Da estranei	2	—	—	2	0,4
Sconosciuta	72	18	9	99	19,9
TOTALE	377	87	24	493	100,0

La situazione presentata nella tabella riflette una realtà ancora iniziale che va via via definendosi e completandosi. Comunque l'apporto, di proporzioni rilevanti, dato dal nucleo familiare (genitori e parenti) nel vincolare dei beni propri per la promozione allo stato clericale del figlio, pur volendo essere transitorio in attesa dell'acquisizione di un beneficio (sia questo semplice o curato), spesso rimane insostituibile. L'intervento della chiesa è diretto soprattutto, in alcuni casi, a svincolare in modo parziale i chierici facendo seguire ai contributi precedentemente costituiti col solo intervento della famiglia, l'assegnazione di un beneficio ecclesiastico. E questo avviene anche quando alle rendite dei genitori si aggiunge il legato pio di un parente sacerdote. Ciononostante, non sempre il possesso di un beneficio automaticamente cancella l'iniziale apporto familiare, perché raramente (tralasciando i pochi casi di « supplementum patrimonii ») si privano del precedente patrimonio quei chierici che in un secondo momento acquisiscono un beneficio: venendo meno l'intervento abrogativo del vescovo, l'iniziale « donatio » familiare o parentale si somma al beneficio successivamente ricevuto. Una simile commistione getta ombre sull'effettiva autonomia del neo-ordinato, in quanto il mancato ridimensionamento della partecipazione familiare può aver strumentalizzato la carriera sacerdotale, assoggettandola anche a fini interessati ed utilitaristici (parziale esenzione dagli oneri fiscali, consolidamento economico, promozione sociale ecc.) su cui ha finito per puntare la passata e parte della recente storiografia per caratterizzare, in genere, il clero meridionale. In realtà, in diverse occasioni e specialmente in questo periodo di crisi finanziaria molto acuta, è proprio la chiesa (e non solo la famiglia) che ricorre ad espedienti che, per rendere possibile la costituzione del patrimonio sacro, vengono a coinvolgere lo stesso gruppo di appartenenza dell'aspirante al sacerdozio. L'opportunità frequentemente viene data dalla presenza nella stessa famiglia di un prete già inserito. Nella diocesi si registrano molti casi in cui il parentado per agevolare l'avvio al chiericato di un altro suo componente destina per questi gli stessi beni e le stesse rendite che prima sono servite al parente già sacerdote¹⁰. Attraverso simili operazioni, col fare circolare i beni in passato vincolati per la promozione agli ordini sacri, si consentono le ordinazioni di più persone sulla base di un'unica rendita iniziale: il passaggio dello stesso patrimonio clericale da un congiunto all'altro dal 1741 al '90 si verifica per 57 ordinandi. Tenuto conto che anche in questi casi si tratta di patrimoni costituiti prevalentemente (in parte o totalmente) da legati pii, si ha la precisa misura di quanto un simile strumento devozionale concorra alla formazione di rendite fisse per la promozione clericale¹¹. Nel suo insieme, infatti, i benefici di patronato lai-

¹⁰ Un simile costume sembra radicato anche in pieno '800: B. PELLEGRINO, *Aspetti religiosi, sociali, economici del reclutamento sacerdotale nella diocesi di Lecce durante l'episcopato di Mons. Nicola Caputo (1818-1862)*, in « Critica Storica », X (1973), p. 42.

¹¹ E questo nonostante l'energica politica dei borboni che dal 1738 vietano i testamenti « ad pias causas » per impedire danni all'erario (cfr. D. GATTA, *Reali Dispacci*, Napoli, 1773-77, v. II, LVI, 1, confermati nel v. IV, LXXII, 2 e succes-

cale rispetto a quelli direttamente dipendenti dall'autorità ecclesiastica si presentano preponderanti. Nei primi, nonostante il controllo vescovile, molto spesso la scelta del beneficiario è condizionata dalle riserve dei testatori o dei loro discendenti che finiscono per agevolare chierici provenienti dalla stessa famiglia o parentela. Non mancano casi in cui, una volta venuti in possesso del beneficio, i detentori abbandonano lo stato chiericale non restituendo alla chiesa quanto ricevuto. Il fenomeno, pur manifestandosi di ridotte dimensioni, è indicativo, perché riguarda alcuni grossi benefici laicali appartenenti a chierici di estrazione nobile o notevole¹². In qualche altro caso, in cui la natura del beneficio rimane dubbia e le scelte del vescovo contrastano con le richieste dei presunti eredi dei fondatori, le ostilità diventano manifeste. Se l'opposizione dell'ordinario è decisa, i postulanti ricorrono alla Real Giurisdizione e, come nel caso per es. del barone di Acquarica e di quello di Campi, facilmente ottengono sentenze a loro favorevoli¹³. Al di là di simili fatti, che rientrano nei normali contrasti tra curia e baronato, gli interventi del vescovo restano significativi proprio perché diretti a combattere inquinamenti e pressioni che vengono dall'esterno e a preservare le ordinazioni secondo l'utilità e la necessità della chiesa.

Per altro verso, gli stessi discutibili atti di apprezzamento dei beni vincolati hanno anch'essi obiettivi limitati, finalizzati soprattutto all'accertamento che l'assegnazione sia avvenuta seguendo le norme e i tempi richiesti e che i beni costituiti siano immobili e sufficienti. Per questa ragione risulta molto

sivamente richiamati). Il ricorso al legato pio per costituire il patrimonio sacro rimane molto frequente anche durante l'800: B. PELLEGRINO, *Aspetti religiosi, sociali, economici del reclutamento sacerdotale...*, cit., p. 52.

¹² Segnaliamo qui alcuni esempi desunti dallo spoglio della sez. I dei processetti di sacre ordinazioni conservati nell'archivio vescovile di Lecce: risultano detentori di benefici laicali, di rendita considerevole, e che in seguito alla loro defezione se ne appropriano definitivamente i chierici provenienti dalle famiglie Caretti (fasc. 280), Carlino (fasc. 362), D'Andrea (fasc. 2477), Dragonetti (fasc. 61), Gravili (fasc. 758), Grassi (fasc. 757), Guarini (fasc. 766 e 791), Manca (fasc. 772), Morelli (fasc. 151), Pirti (fasc. 868), Santoro (fasc. 745), Tresca (fasc. 225), Viva (fasc. 7675 e 395), ecc., tutte di estrazione nobile o baronale. A proposito cfr. A. BERNARDINI, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili e notabili e feudatarie di terra d'Otranto*, Lecce, 1927.

¹³ La richiesta del beneficio della S. S. Resurrezione di N. S. dei Guidani in favore del figlio Vincenzo, aspirante al sacerdozio e la decisa opposizione del vescovo Sozy-Carafa, spinge il padre Bozzi-Colonna Gabriele, barone di Acquarica, a ricorrere a Napoli. Con «regal dispaccio» datato 18-7-1778 il beneficio contestato è dichiarato laicale ed assegnato al postulante, intimando alla curia di promuoverlo al chiericato. Ricevuta la prima tonsura, però, rinuncia allo stato chiericale (fasc. 813). Più complessa risulta, invece, la controversia tra il barone delle terre di Campi e lo stesso vescovo. Non vi sono solo contrasti su alcuni benefici, ma anche questioni di liceità nella chiesa parrocchiale della stessa città. Allorquando il clero prende posizione in favore del barone, incorre nell'interdetto da parte del Sozy-Carafa. Nuovamente si ricorre al tribunale della «Real Giurisdizione» ed il vescovo dapprima è costretto a revocare l'interdetto, in seguito a recarsi personalmente a Napoli per cercare un compromesso. Di quest'ultimo episodio lo stesso vescovo, preoccupato, ne parla alla S. C. del Concilio (cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Relazioni Ad Limina*, Lecce, 1760 e 1768).

approssimativo il valore della rendita espresso in ducati, anche se resta indicativo rispetto a quel « minimum » fissato dalla tassa sinodale. Non a caso nelle relazioni degli esperti nominati dalla curia diocesana si dà più spazio alla precisazione della natura dei beni che al loro ipotetico, o dichiarato, valore. E ciò è deducibile chiaramente dal fatto che nei casi in cui (34 in tutto) i patrimoni sacri non sono costituiti su beni stabili, ma su censi, sorgono difficoltà che alla fine vengono superate solo se l'assegnazione è fatta in una forma giuridicamente valida. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, la composizione dei beni si presenta abbastanza variegata: poche volte la rendita è frutto di un unico bene, mentre frequentemente risulta dal concorso di più beni (terre sative, ortive, miste, case, censi, ecc.) o, addirittura, da un numero determinato di alberi e di piante (di norma oliveti e vigneti). Una tale frantumazione, oltre ad attestare una diversa provenienza del patrimonio sacro e l'intervento di più persone o enti nella formazione di esso, sembra celare l'esistenza di una piccola proprietà terriera da tempo consolidata nel leccese. A parte questa indicazione, che tuttavia merita di essere dovutamente verificata e documentata, è proprio il prevalente ricorso ai beni terrieri che maggiormente qualifica il reclutamento chiericale a Lecce. Il legame del clero con la terra, già dalla promozione ai primi ordini sacri, sembra riproporre un'alleanza insostituibile, elemento di raccordo tra la chiesa e la società che apre e chiude una lunga pagina della storia del sud. Nella profonda comprensione di questo legame sta la chiave interpretativa dei ritardi, dei conflitti, delle contraddizioni di cui ha sofferto il prete leccese (e in genere meridionale), e con lui la società che lo ha allevato.

MARIO SPEDICATO